

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIVISIONE IX

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2004 il giorno 18 del mese di dicembre, presso il Ministero del Lavoro, rappresentato dal dott. Antonio Leggio e la dott.ssa Francesca Cirelli, si sono incontrati:

per la azienda il dott. Luigi Morandi Vice Direttore Generale di S.I.T.E. S.p.A. ;

per la Fiom CGIL nazionale Gianni Scaltriti, per la Fim CISL nazionale Angelo Mangino, per la Uilm UIL nazionale Adolfo Rocchetti, le rispettive strutture territoriali e le RSU/RSA aziendali

PREMESSO CHE

1. il nuovo assetto produttivo assunto da TELECOM ITALIA S.p.A. e dagli altri operatori e/o gestori di rete fissa e mobile, ha reso necessaria l'attuazione di una riorganizzazione che ha determinato una diversa distribuzione territoriale delle attività della società stessa ed un progressivo calo dei volumi degli appalti per lavori di installazione di reti telefoniche;
2. la contrazione delle commesse ha aggravato la situazione occupazionale delle aziende del settore;
3. il Ministero del Lavoro, già a conoscenza della situazione del settore, dalle Associazioni datoriali e dalle O.O.SS., che avevano espresso le proprie preoccupazioni in termini di tenuta occupazionale – in varie riunioni ha approfondito le problematiche del settore anche con l'intervento del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Industria; quest'ultimo assunse l'impegno di promuovere iniziative che favorissero la diversificazione delle aziende del settore verso attività contigue, sia su base nazionale che per le aree a più alta sofferenza occupazionale, con le potenziali ricadute attese per le singole unità territoriali;
4. il Ministero dell'Industria, nel corso del 2001, ha tenuto incontri con le singole Regioni e le parti sociali interessate, al fine di avviare tavoli di trattativa per realizzare interventi di riassorbimento della manodopera e un riequilibrio industriale di tutto il settore, anche attraverso la realizzazione di corsi di riqualificazione / formazione professionale ed il conseguente reimpiego all'interno delle aziende e/o in settori produttivi collaterali;
5. per far fronte alle problematiche occupazionali sopra descritte, è stato emanato il D.I. 6.6.01 in attuazione dei criteri stabiliti dal D.L. n. 158 del 3.5.2001, convertito dalla legge 2 luglio 2001 n. 248, che ha predisposto lo strumento della CIGS fino al 30 giugno 2002, e successivamente ai sensi dell'art. 52, comma, 46 della legge 448/2001 fino al 31 dicembre 2002;
6. successivamente il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno di ricercare valide soluzioni per il settore e, a tal fine, sono state tenute varie riunioni; negli incontri del 10 maggio e 19 novembre 2002 e 21 gennaio 2003, le aziende appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche e le OO.SS. hanno concordato un programma di interventi tesi ad affrontare il problema delle ricadute occupazionali causate dalle difficoltà in cui versa il settore, con particolare riguardo alla posizione del personale con anzianità anagrafica superiore ai cinquanta anni ed alla ricollocazione del restante personale eccedente, anche attraverso la partecipazione a programmi di formazione e/o riqualificazione;
7. in data 21/01/03 si è tenuta una riunione presso questo ministero, alla presenza del Sottosegretario Pasquale Viespoli, con la partecipazione di tutte le parti interessate in cui è stato confermato l'utilizzo della cigs per tutto il 2003 ai sensi della legge sopra citata e sottolineata l'esigenza di dare attuazione ai programmi finalizzati alla gestione della crisi occupazionale del settore attraverso l'attivazione di sollecite iniziative da parte di Italia Lavoro e Assisital;
8. il Dl legge 328 del 24/11/2003 ha stabilito la proroga per tutto l'anno 2004 del trattamento di cigs già previsto da disposizioni di legge anche in deroga alla normativa vigente in materia;
9. a causa del persistere delle summenzionate difficoltà in cui versa il settore delle installazioni di reti telefoniche, la Soc. S.I.T.E. S.p.A. ha avviato, in data 6 ottobre 2003, una procedura di collocazione in mobilità per n° 868 dipendenti in forza presso le unità produttive di Avellino, Benevento, Casagiove (Ce), Lusciano (Ce), Latina,

Vazia (Ri), San Vitaliano (Na), Reggio Emilia, Roma, Trieste, Gorizia, Udine, Teramo, Campobasso, Genova, Rovigo, Treviso, Bologna, Bologna DG., Bolzano, Sant'Agostino (FE), Limana (BL).

10. che SITE S.p.A. ha confermato la volontà di esternalizzare le attività di scavo nelle unità locali di Casagiove (CE) Lusciano (CE) e Roma, secondo le motivazioni contenute nella lettera di avvio della procedura e secondo gli accordi sottoscritti nelle unità locali di Casagiove (CE) e Lusciano (CE);
11. che l'azienda ha ottenuto in base alla legge *ai sensi della legge n. 81/2003*, 72 posti di mobilità lunga

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- a) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- b) la S.I.T.E. S.p.A. - che ha sottoscritto apposita convenzione con Italia Lavoro, così come indicato in premessa - inoltrerà istanza finalizzata ad ottenere la proroga del trattamento di C.I.G.S. , dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
Detto beneficio riguarderà le sedi operative ed amministrative già interessate dai precedenti decreti cigs nonché le entità numeriche massime di seguito indicate:

Unità produttive interessate alla CIGS	Dipendenti in C.I.G.S. (entità numeriche massime)
Reggio Emilia	21
Vazia (Ri)	31
Latina	45
Roma	40
San Vitaliano (Na)	44
Lusciano (Ce)	57
Casagiove (Ce)	80
Benevento	85
Avellino	26
Campobasso	29
Teramo	12
Trieste	9
Udine	8
Gorizia	7
Totale	494

- c) la gestione delle eccedenze, in armonia con quanto previsto dai citati accordi tra le parti del 10/5/2002, 19/11/2002 raggiunti presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'accordo presso il Ministero del Lavoro del 21/01/03, avverrà in continuità col precedente piano di gestione degli esuberi occupazionali mediante:
 - a. riqualificazione e/o formazione professionale anche in relazione a quanto previsto al successivo comma d);
 - b. azioni finalizzate a consentire il reimpiego del personale in ambito aziendale e/o presso società diverse anche con riferimento a quanto previsto dall'art.8 c.3 legge 236/93;
 - c. mobilità finalizzata all'accompagnamento alla pensione;
 - d. mobilità ed esodi incentivati;
 - e. mobilità lunga in base alla legge e *ai sensi della legge n. 81/2003*;
 - f. prosecuzione delle iniziative di outsourcing fidelizzato;
- d) Nelle attività di Italia Lavoro le parti concordano di non coinvolgere quei lavoratori già in possesso dei requisiti pensionistici (anzianità o vecchiaia), o che attraverso C.I.G.S. e mobilità successiva raggiungano i requisiti per la maturazione del diritto di pensione di vecchiaia o anzianità, per i quali sia stata concordata la modalità di uscita dall'azienda. Per le sedi di Lusciano (Ce), Casagiove (Ce) e Roma, l'azienda ha inviato a Italia Lavoro i dati del personale in cigs in rotazione. I singoli nominativi verranno inviati non appena ciascun dipendente accederà alla cassa integrazione;
- e) al fine di non vanificare le opportunità di ricollocazione che saranno realizzate, nei citati accordi del 10/5/2002, 19/11/02 nonché del 21/1/03, le parti hanno convenuto che i lavoratori, chiamati da Italia Lavoro e/o alle iniziative proposte dall'azienda o concordate fra le aziende e le OO.SS., saranno tenuti a partecipare a tali attività, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché ad accettare le offerte di lavoro compatibili anche in conformità del DL 24.11.03 n. 328 articolo 1 commi 1 e 2;
- f) stante il fatto che il calo dei volumi di lavoro incide su tutte le realtà produttive, nella definizione di un piano di gestione degli esuberi non potrà prescindere dalla valutazione dell'azienda nella sua interezza;

- g) per le **filiali in attività**:
- a. per l'individuazione del personale da sospendere si procederà in continuità con quanto posto in essere nel semestre precedente e secondo gli accordi già sottoscritti con le RSU delle filiali di Casagiove (CE) e Lusciano (CE) per quanto riguarda la non rotazione per gli addetti alla attività di scavo, attività già esternalizzata;
 - b. La rotazione sarà programmata, con riferimento e limitatamente alle singole unità produttive, sulla base delle effettive esigenze tecnico-produttive derivanti dalle attività eseguibili e dalle professionalità impiegabili in dette attività e coerentemente con la cadenze dei corsi di formazione;
 - c. La rotazione del personale sospeso avverrà con cadenza di massima trimestrale, salvo diversi accordi a livello aziendale, nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive e garantendo la continuità organizzativa del lavoro nell'ambito delle stesse mansioni;
 - d. Non sarà sottoposto a rotazione il personale tecnico ed amministrativo con la qualifica di impiegato, in considerazione delle esigenze organizzative atte a garantire la continuità delle specifiche mansioni;
 - e. I lavoratori sospesi in C.I.G.S., quando convocati, dovranno frequentare corsi di formazione, anche fuori dall'Azienda, comprese le iniziative di Italia Lavoro, senza ulteriore aggravio di costi aggiuntivi a carico della stessa azienda;
 - f. La rotazione non interesserà il personale sospeso in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per raggiungere, nel corso o al termine del periodo di CIGS e/o di mobilità, il diritto alla pensione, fatte salve le esigenze tecnico produttive aziendali;
 - g. Resta in capo al lavoratore l'onere di dimostrare, mediante certificazione contributiva di fonte INPS la non ricorrenza della precedente fattispecie;
 - h. A seguito di necessità produttive e organizzative, l'Azienda potrà richiamare in servizio i lavoratori sospesi con preavviso di 24 ore;
- h) la procedura di mobilità avviata il 6/10/03 è revocata con esclusione dei lavoratori di cui ai successivi criteri individuati fra le parti:
- a. Ai sensi dell'art.5 della legge 223/91 le parti convengono di collocare in mobilità, nell'ambito e limitatamente alle unità produttive interessate dalla procedura di mobilità stessa (Trieste, Udine, Gorizia, Reggio Emilia, Vazia (RI), Latina, Roma, S. Vitaliano (NA), Lusciano (CE), Casagiove (CE), Benevento, Avellino, Campobasso, Teramo, Bologna, Ferrara, Rovigo, Belluno, Bolzano, Treviso, Genova) fino ad un massimo di 170 dipendenti fra operai, impiegati e quadri; la collocazione in mobilità avverrà secondo i criteri, concordati fra le parti stesse, della non opposizione per iscritto da parte del dipendente alla collocazione in mobilità stessa che avverrà fatte salve le esigenze tecnico produttive dell'azienda e con la condizione che il dipendente firmi un verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 1965, 2113 cc e 411 e 412 cpc, entro il 31dicembre 2004 - ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 236/93 - e/o per il personale in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione.
 - b. Ai sensi della *legge n. 81/2003, ed in ordine alla disponibilità di posti concessa a SITE S.p.A.*, l'azienda compatibilmente con le proprie disponibilità economico finanziarie e di costo, valuterà la possibilità di prendere in considerazione le domande arrivate a SITE S.p.A. entro il 31 maggio 2004 in ordine alle richieste di collocazione in mobilità. La domanda così inviata non è in alcun modo impegnativa per l'azienda. Qualora l'azienda rilevasse disponibilità al ricorso alla mobilità lunga, esaminerà le richieste pervenute dando prevalenza alla maggior vicinanza temporale alla collocazione in mobilità, secondo i criteri posti dalla legge, e per un massimo di 30 posti. Saranno posti in mobilità coloro i quali avranno manifestato la propria non opposizione, per iscritto, alla collocazione in mobilità la quale avverrà: fatte salve le esigenze tecnico produttive dell'azienda e con la condizione che il dipendente firmi un verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 1965, 2113 cc e 411 e 412 cpc., entro il 30 giugno 2004.
- i) per permettere il riassorbimento parziale di lavoratori ritenuti eccedenti, in ogni sede si potrà stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte;

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto reciprocamente che sono state regolarmente esperite, con esito positivo, le procedure e gli adempimenti di cui al DPR 218/2000 ed agli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per la SITE spa

Per le OO.SS.

Spett.li

Segreterie Nazionali
Fim Fiom Uilm

Loro Sedi

In relazione all'accordo sindacale con Voi sottoscritto in data odierna Vi confermiamo che S.I.T.E. S.p.A. erogherà l'anticipazione del trattamento economico di CIGS nelle misure normativamente previste, salvo buon fine e nel rispetto ed in armonia di quanto convenuto nei verbali di riunione sottoscritti presso la presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2002, 19 novembre 2002 e 21 gennaio 2003 della legge di concessione del provvedimento di CIGS e dei relativi decreti applicativi.

Roma, 18 dicembre 2003

Alle OO.SS. di Roma

In ordine alla permanenza in cigs del personale, l'Azienda dichiara la propria disponibilità a ricorrere per il 2004 i numeri di cigs attualmente in uso, aumentati dei numeri di personale che accederà a percorsi di uscita per pensionamenti od esodo.

Un ulteriore utilizzo della cigs verrà discusso con le RSU.

Allo stato attuale l'ulteriore utilizzo è prevedibile solo nel caso di repentina e non preventivata riduzione di lavoro o perdita del Cliente Fastweb.

Per la SITE Spa

NOTA A VERBALE

O S e Azienda convengono, in riferimento alle iniziative che saranno promosse da Italia Lavoro, di richiedere unitamente a tutte le imprese interessate, incontri con Italia Lavoro per verificare congiuntamente le modalità organizzative delle iniziative di Italia Lavoro allo scopo di ridurre al massimo i disagi per i lavoratori interessati.

Roma, 18 dicembre 2003